

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento é applicabile alla mediazione di controversie civili e commerciali di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito o *ordine* del giudice o su iniziativa di parte.

2. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

3. Per i procedimenti di mediazione disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

4. *Sia nei procedimenti relativi a materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del decreto legislativo n.28/2010 (come modificato dalla L.n.98/2013 di conversione del DL n.69/2013), sia nelle mediazioni delegate dal Giudice, sia nelle mediazioni facoltative e volontarie le parti debbono partecipare al procedimento di mediazione con il ministero di un avvocato iscritto all'Albo.*

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato "CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA", con sede presso il Tribunale di Pescara.

2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in altra forma scritta, purché essa contenga:

a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;

b) i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen-

to, con attestazione scritta del relativo potere;

c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile. In caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00);

f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro;

g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono la parte nel procedimento.

3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell'adesione.

4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'ODM.

6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall'organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo *territorialmente competente* presso il quale è stata presentata la prima domanda (come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010 e *successive modifiche*), salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) amministra il servizio di mediazione.

2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo per ogni procedimento di mediazione e un registro cartaceo e/o informatico di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

4. Il fascicolo relativo ad ogni procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura della procedura.

5. La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione; annota la domanda nell'apposito registro e la invia al Responsabile dell'Organismo per la nomina del mediatore il quale, accettato l'incarico ai sensi dell'art. 4 commi 10 e segg., fissa – entro 30 giorni dalla data del deposito dell'istanza - la data del primo incontro; nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, comunica:

- alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, il luogo e la data del primo incontro, fissata come sopra, precisando che essa dovrà essere assistita da un avvocato qualora si tratti sia di controversia di cui all'art 5 comma 1 bis cit. (art. 1 comma 4) che di mediazioni facoltative o delegate del Giudice,

- all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione e il nominativo del mediatore designato, il luogo e la data del primo incontro, fissata come sopra, l'invito a comunicare il prima possibile la propria adesione e a partecipare personalmente all'incontro di mediazione, con la precisazione che sarà necessaria l'assistenza di un avvocato; l'invito altresì a depositare nel termine di tre giorni prima della data dell'incontro, presso la Segreteria, una memoria scritta contenente documenti producibili e non secretati e/o informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento. Informa infine la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e *successive modifiche*.

6. La parte istante può provvedere personalmente alla suddetta comunicazione, con le

medesime modalità e gli stessi contenuti sopra riferiti, ma ciò non esimerà la Segreteria dall'effettuare anche essa stessa la comunicazione.

7. Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono individuare insieme il nominativo del mediatore tra quelli inseriti negli elenchi ed indicarlo al momento del deposito dell'istanza: il Presidente dell'ODM provvederà alla sua nomina conformemente all'indicazione delle parti.

8. La scelta congiunta del mediatore non comporta modifica dell'ordine di assegnazione automatico dei procedimenti da parte della segreteria, ma ciascun mediatore non può avere in carico, su scelta delle parti, più di due procedimenti contemporaneamente. A questo fine, tuttavia, non vengono computati i procedimenti per cui una o entrambe le parti siano state ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente.

2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Il mediatore, se non indicato congiuntamente dalle parti, è designato secondo rotazione dal Presidente dell'ODM tra i nominativi inseriti negli appositi Elenchi distinti per materie o aree giuridiche (formati a seguito delle competenze dichiarate dal mediatore al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'ODM) seguendo i principi di cui al successivo art. 4 bis.

4. In caso di mancata conciliazione per mancata adesione di una delle parti *o in caso di definizione del procedimento al primo incontro per mancato accordo*, il mediatore svolge gratuitamente la propria prestazione professionale.

5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, o in ogni altro caso in cui sia necessario e/o opportuno, il Presidente, su istanza del primo mediatore designato, può nominare uno o più mediatori ausiliari o uno o più co-mediatori. La nomina di mediatori ausiliari o di co-mediatori non comporta alcun aumento dell'indennità di mediazione.

6. I requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori sono stabiliti nello

statuto dell'ODM.

7. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico per conciliatori dell'Unione Internazionale Avvocati del 25.1.2003 (allegato al presente regolamento) e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' ODM e dal DM180/2010 frequentando corsi di formazione e di aggiornamento secondo i tempi e le modalità individuati dall'ODM stesso nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

8. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

9. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODM.

10. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, se intende accettare l'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento dell'Unione Internazionale Avvocati già indicato.

11. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito a favore delle stesse parti, funzioni di consulente, difensore o arbitro per un periodo di 2 anni dal termine del procedimento.

13. Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

14. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti, delle vicende soggettive e di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se di fatto ciò potrebbe non influire sulla correttezza nei confronti delle parti.

L'esistenza delle suddette vicende e circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore, restando rimessa alla sola valutazione delle parti la richiesta di sostituzione del mediatore designato.

15. Se le parti richiedono all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore, il presidente dell'Organismo, se accoglie l'istanza ritenendola fondata, nomina un altro mediatore secondo l'elenco, delegando la Segreteria alla

comunicazione alle parti e al precedente mediatore.

16. Il Presidente provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello già nominato rinunci all'incarico nel corso del procedimento *per giustificati motivi*, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM.

17. Quando l'istanza di sostituzione riguardi lo stesso Presidente che svolga funzioni di mediatore, su di essa decide il Consiglio direttivo che provvederà anche in ogni altro caso di incompatibilità del Presidente.

ARTICOLO 4 BIS – ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Responsabile assegna ai singoli mediatori gli incarichi di mediazione seguendo un criterio di rotazione all'interno degli elenchi per materia o area giuridica cui gli stessi mediatori avranno chiesto di essere inseriti al momento dell'iscrizione o successivamente.

Ogni mediatore può essere iscritto a non più di 3 elenchi.

2. Ai mediatori possono essere affidati gli incarichi di mediazione ai sensi del punto che precede soltanto dopo che gli stessi, successivamente all'iscrizione presso questo ODM, abbiano partecipato come “uditori” ad un numero minimo di 2 mediazioni aderite ed effettivamente trattate (valide anche ai fini del tirocinio di cui all'art. 4 del DM 145/2011).

L'assegnazione delle mediazioni per l'uditorato avviene per rotazione.

Non sono da considerarsi valide ai fini del presente comma le mediazioni concluse per mancata adesione.

Della presenza del mediatore-uditore viene dato atto nel verbale conclusivo del procedimento.

3. Ai mediatori già iscritti presso altri organismi che documentino di aver già partecipato come mediatori ad un numero minimo di 5 mediazioni, individuate ai sensi del comma che precede, verranno affidati incarichi di mediazione ai sensi del primo comma senza necessità di uditorato.

4. Ai criteri di rotazione di cui sopra può essere sostituita la designazione a mezzo di programma informatico che tenga conto dei medesimi parametri di base.

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del Presidente dell'ODM.

2. La data del primo incontro tra le parti ed il mediatore deve essere fissata entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione.

3. E' preferibile che le parti partecipino personalmente all'incontro *ove è comunque necessaria l'assistenza di un avvocato iscritto all'Albo.*

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare a mezzo di un rappresentante munito dei necessari poteri.

E' opportuno che ogni parte comunichi alla Segreteria il prima possibile chi sarà presente all'incontro ed i relativi poteri.

4. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le parti e gli avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procedere con lo svolgimento degli incontri successivi, nella stessa giornata o in altra data.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti prima congiuntamente e poi separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

5. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o un co-mediatore, il mediatore può individuare un consulente tecnico iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che entrambe le parti prestino il loro consenso impegnandosi a sostenerne gli oneri. Il compenso di detti tecnici ausiliari verrà liquidato dal Consiglio Direttivo, su proposta del mediatore, e comunque in misura non superiore al 50% delle tabelle giudiziali riferite alle medesime attività. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

6. Qualora l'accordo non sia raggiunto il mediatore formula una proposta di conciliazione solo se richiesto concordemente da tutte le parti o per previsione di legge, e sempre che disponga degli elementi necessari.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

7. In caso di mancata adesione di una parte al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, tranne nell'ipotesi prevista dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Il mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative e la proposta è sempre subordinata all'acquisizione da parte del mediatore di elementi sufficienti in merito alla controversia e alla sua ipotetica soluzione.

9. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati.

10. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal conciliatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI R.C.A. E RESPONSABILITA' MEDICA

1. Esclusivamente nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e in materia di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti: ciò a condizione che la parte istante o uno degli aderenti al procedimento facciano espressa richiesta di volersi avvalere di tale previsione regolamentare al momento della presentazione dell'istanza (il primo) o al momento dell'adesione (il secondo) e comunque prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

Entro lo stesso termine tutte le parti chiamate in mediazione devono essere informate della richiesta di proposta avanzata da uno dei partecipanti ai sensi del presente articolo e *delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche.*

2. Il mediatore formula la proposta nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative, e subordinatamente all'acquisizione di elementi sufficienti in merito alla controversia e alla sua ipotetica soluzione.

ARTICOLO 7 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall'art. 3 del D.M. n. 145/2011;
- b) *quando all'esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione*
- c) quando le parti raggiungono un accordo;
- d) *quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione*
- e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. *Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o per rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

4. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderiscono, il mediatore forma processo verbale. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere.

5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

6. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere.

7. Se la conciliazione non riesce per mancata adesione, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall'art. 6.

8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti.

9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

ARTICOLO 8 - INDENNITA'

Ai sensi dell'art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011:

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, *oltre IVA*, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Le spese di avvio sono dovute anche quando , all'esito del primo incontro, le parti decidono di non proseguire con la procedura.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) è ridotto nella misura di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti nelle materie per cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e ove la mediazione sia disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

- b) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- c) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- d) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. *Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto all'Organismo.*

10. *Se all'esito del primo incontro le parti intendono invece proseguire la mediazione, debbono corrispondere almeno la metà delle spese di mediazione prima dell'incontro successivo ed il saldo entro la fine del procedimento.*

11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.

12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha

aderito al procedimento.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

ARTICOLO 8 BIS – INDENNITA'

1. Le spese di avvio sono dovute nella misura di € 40,00, *oltre IVA*, per ogni parte.
2. L'indennità di mediazione è sempre dovuta in solido dalle parti che hanno aderito al procedimento e ciò anche in caso di abbandono della procedura da una delle stesse.
3. Le indennità di mediazione e le spese vive come conteggiate e documentate dall'Organismo devono essere corrisposte dalle parti entro il termine del procedimento di mediazione, prima della redazione del verbale conclusivo.
4. Gli aumenti delle indennità, quando previsti ai sensi dell'articolo precedente, vengono disposti dal Responsabile dell'ODM su istanza del mediatore.
5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.
6. La ripartizione delle spese di mediazione corrisposte dalle parti, salvo quanto previsto al punto 7 di questo articolo, avviene mediante l'attribuzione al Mediatore del 60% e all'ODM del restante 40% delle spese stesse. La quota di spettanza dell'ODM può essere da questo ulteriormente ripartita con i soggetti che collaborino nella gestione di sedi delegate dell'ODM o in caso di collaborazione con altri Organismi o Ordini.
7. Per le controversie di valore sino a €. 1.000,00 le spese di mediazione spettano tutta al Mediatore, mentre all'ODM spettano solo le spese di avvio del procedimento.

ARTICOLO 9 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a *tre mesi* a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo delle parti.

ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro (o degli incontri) non può essere registrato o verbalizzato. Il verbale conclusivo del procedimento deve dare conto dell'intervenuto accordo, del mancato

accordo, della formulazione della proposta, se prevista, e delle ragioni delle parti in caso di sua mancata accettazione.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio.

6. Le parti non possono chiamare il mediatore, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ARTICOLO 11 - PROCEDURE TELEMATICHE UTILIZZATE

(non attivate)

ARTICOLO 12 – TIROCINIO ASSISTITO

1. L'ODM consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del DM 180/2010 come integrato dall'art. 2 del DM 145/2011 ai mediatori che ne faranno richiesta.

La partecipazione dei mediatori tirocinanti ai procedimenti di mediazione è consentita in funzione del numero di procedimenti di mediazione trattati dall'ODM con il limite massimo di due tirocinanti per procedimento.

Nel consentire la partecipazione al tirocinio sarà data priorità ai mediatori iscritti a questo ODM.

2. Il mediatore tirocinante ha l'obbligo di assistere all'incontro di mediazione al quale è stato assegnato ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e doveri imposti al mediatore della controversia. In particolare, è tenuto all'obbligo della riservatezza.

Il Mediatore tirocinante non svolge alcuna funzione attiva nella procedura di mediazione e non ha diritto ad alcun compenso.

Il Mediatore dà atto della presenza dei tirocinanti su foglio separato.

3. Ciascuna parte in mediazione può opporsi al tirocinio assistito solo per seri e giustificati motivi.

L'ODM si riserva la facoltà di escludere dal tirocinio alcuni procedimenti per ragioni di opportunità e/o di privacy.

4. L'ODM non garantisce ai mediatori tirocinanti la partecipazione al numero minimo di procedimenti stabilito dall'art. 2 DM n. 145/2011.

Tabella A (articolo 16, comma 4)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200

Oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200